



COMUNE DI VITERBO

Deliberazione della Giunta Comunale n. 454 del 24-10-2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **Ottobre** in Viterbo, contemporaneamente collegati, alle ore 13:00 si è riunita la Giunta per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza DOTT.SSA CHIARA FRONTINI - SINDACA che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa DOTT. ROMOLO MASSIMO ROSSETTI - Vice Segretario incaricato della redazione del verbale.

Visto l'art. 7 del TUEL.

Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione n. 75 del 12/03/2020 e segnatamente, l'art.9 che disciplina la modalità delle sedute in videoconferenza e smc.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

		Presente/Assente
FRONTINI CHIARA	SINDACA	Presente VC
ANTONIOZZI ALFONSO	VICE SINDACO	Presente VC
NOTARISTEFANO PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
ANGIANI ELENA	ASSESSORE	Presente VC
ARONNE EMANUELE	ASSESSORE	Presente VC
FLORIS STEFANO	ASSESSORE	Presente VC
FRANCO SILVIO	ASSESSORE	Presente VC
SCARDOZZI KATIA	ASSESSORE	Presente VC
SGARBI VITTORIO	ASSESSORE	Assente

Su proposta n. 513 del 19-10-2023 – Relatore: ASSESSORE ANGIANI ELENA.

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'istituzione, a decorrere

dal 1° gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha altresì disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto che, con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 18/03/2021, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina e per l'applicazione del nuovo Canone patrimoniale unico e che è necessario provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

Considerato che:

- la tariffa standard prevista dall'art. 1, commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni di terza categoria, nel caso di esposizioni permanenti di messaggi pubblicitari e nel caso di occupazione permanenti di suolo pubblico è pari ad euro 50,00 al mq., mentre nel caso di esposizioni giornaliere di messaggi pubblicitari e di occupazioni giornaliere è pari ad euro 1,20 al mq.;
- la tariffa standard prevista dall'art. 1, commi 841 e 842 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni di terza categoria, nel caso di occupazione di aree pubbliche destinate a mercati è pari ad euro 50,00 al mq., mentre nel caso di occupazioni giornaliere delle aree destinate a mercati è pari ad euro 1,20 al mq.;

Rilevato che:

le tariffe standard del Canone patrimoniale fissate dalla normativa suddetta sono modificabili, così come previsto dall'art. 1, comma 826, e nel rispetto dei limiti di variabilità previsti dal regolamento comunale di disciplina, e che è necessario mantenere anche per l'anno 2024 sia l'invarianza del gettito tributario sia l'invarianza delle tariffe rispetto all'anno 2023;

è necessario applicare alle tariffe standard previste dall'art.1, comma 826, della l. 160/2019 degli appositi coefficienti moltiplicatori e conseguentemente approvare tutte le singole tariffe così come riportato nel piano tariffario allegato alla presente deliberazione;

Considerato inoltre che al fine di evitare incrementi del Canone patrimoniale, la Maggiorazione tariffaria prevista per gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico e di cui all'art. 15, comma 7, del Regolamento comunale di disciplina, è fissata nella misura pari al 100% nel caso di impianti pubblicitari monofacciali e nella misura del 130% nel caso di impianti bifacciali, e si applica in maniera fissa per ogni singolo impianto e in base alla superficie minima dello scaglione tariffario di riferimento, mentre, nel caso di esposizioni temporanee, la maggiorazione tariffaria è applicata in misura su base mensile;

Preso altresì atto che:

- ai fini della differenziazione delle tariffe del Canone patrimoniale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal relativo regolamento di disciplina, il territorio comunale è stato diviso in due zone in relazione alla tipologia di valenza commerciale, di traffico, e sulla base delle suddivisioni già vigenti ai fini dell'Imposta sulla pubblicità e della Tosap;
- il regolamento comunale di disciplina ha previsto, in attesa dell'individuazione delle nuove classificazioni da adottarsi dalla Giunta comunale, il mantenimento delle vigenti classificazioni già adottate per la Tosap e per l'Imposta comunale sulla pubblicità, così come riportato negli elenchi allegati, e ciò anche al fine di evitare l'aumento delle tariffe del canone nel caso di esposizione pubblicitaria, di occupazione di aree pubbliche, per il servizio per le pubbliche affissioni e per le occupazioni tramite i mercati;
- ai sensi dell'artt. 15 e 48 del Regolamento comunale di disciplina e al fine di mantenere l'invarianza delle tariffe e del gettito, nel caso di esposizione pubblicitaria e per le pubbliche affissioni sulle vie classificate in categoria speciale è necessario pertanto applicare alle tariffe del canone il moltiplicatore pari ad 1,5 rispetto alle vie classificate in categoria normale, mentre per quanto riguarda le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e il canone mercatale è necessario applicare alle tariffe sulle vie classificate in seconda categoria la riduzione del 20% rispetto alle vie classificate in prima categoria;

Considerato che ai fini dell'applicazione dell'art. 15, commi 5 e 6 del Regolamento comunale di disciplina, è necessario precisare che le maggiorazioni sono cumulabili e sono calcolate sempre sulla tariffa base;

Ritenuto per l'anno 2024 di dover confermare, per le occupazioni realizzate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, l. 449/97, le agevolazioni

previste con deliberazione del consiglio comunale n. 131 del 2/06/1998, come definiti dall'art. 31, lett. b, c, e d della L. 5/08/1978, n. 457 e dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D. P. R. 380/01, qualora non comportino aumento di volumetria

Dato atto che, così come previsto dagli artt. 17, 56 e 71 del Regolamento comunale di disciplina, la scadenza per il versamento del Canone patrimoniale unico per l'anno 2024 è fissata al 31 marzo 2024. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore ad euro 1.500,00, il pagamento potrà essere effettuato in quattro rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre 2024.

Richiamato infine l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

Visto che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 18/03/2021;

Vista la deliberazione della G.C. n. 119 del 19/04/2021;

Vista la deliberazione della G.C. n. 354 del 20/10/2021;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e al fine di mantenere l'invarianza del gettito e delle tariffe,

di approvare per l'anno 2024 i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe standard del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previste dall'art. 1, commi 826 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei parametri di variazione approvati con il Regolamento comunale di disciplina, così come espressamente riportati nella tabella A allegata alla presente deliberazione.

Di approvare conseguentemente per l'anno 2024 le tariffe del Canone patrimoniale per l'esposizione di messaggi pubblicitari, per il servizio per le pubbliche affissioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione mediante mercati, così come espressamente riportate nella tabella A allegata alla presente deliberazione.

Di dare atto che, così come previsto dal regolamento comunale di disciplina del Canone patrimoniale unico, in attesa dell'individuazione delle nuove classificazioni da adottarsi dalla Giunta comunale, ai fini dell'applicazione delle tariffe si considerano valide le vigenti classificazioni delle vie per l'Imposta comunale sulla pubblicità e per la Tosap, così come riportato negli elenchi allegati.

Di stabilire che, nel caso di esposizione pubblicitaria e per le pubbliche affissioni sulle vie classificate in categoria speciale è necessario applicare alle tariffe il moltiplicatore pari ad 1,5 rispetto alle vie classificate in categoria normale, mentre per quanto riguarda le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per il canone mercatale è necessario applicare alle tariffe delle vie classificate in seconda categoria la riduzione del 20% rispetto alle vie classificate in prima categoria

Di precisare che la Maggiorazione tariffaria prevista per gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico e di cui all'art. 15, comma 7, del Regolamento comunale di disciplina, è fissata nella misura pari al 100% nel caso di impianti pubblicitari monofacciali e nella misura del 130% nel caso di impianti bifacciali, e si applica in maniera fissa per ogni singolo impianto e in base alla superficie minima dello scaglione tariffario di riferimento mentre, nel caso di esposizioni temporanee, la maggiorazione tariffaria è applicata su base mensile

Di precisare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 15, commi 5 e 6 del Regolamento comunale di disciplina, le maggiorazioni sono cumulabili e sono calcolate sempre sulla tariffa base.

Di confermare per l'anno 2024 le agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 131 del 2/06/1998, da applicare esclusivamente per le occupazioni temporanee per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1,

commi 1, 2 e 3 della L. 449/97, come definiti dall'art. 31, lett. b, c, e d della L. 5/08/1978, n. 457 e dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D. P. R. 380/01, qualora non comportino aumento di volumetria

Di dare atto che, così come previsto dagli artt. 17, 56 e 71 del Regolamento comunale di disciplina, la scadenza per il versamento del Canone patrimoniale unico per l'anno 2024 è fissata al 31 marzo 2024. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore ad euro 1.500,00, il pagamento potrà essere effettuato in quattro rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre 2024.

Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

DOTT. ROMOLO MASSIMO ROSSETTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

- per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL Vice Segretario
DOTT. ROMOLO MASSIMO ROSSETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005